



Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Servizi Educativi
Direzione Risorse Umane Formazione e Servizi Educativi
Settore Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici
Dott. Lulzim Ajazi
Progettazione Educativa
Dott.ssa Daniela Galvani

Viale S. Marco, 154
30173 Mestre
Tel. 041-2749523/9588
inadempienza.scolastica@comune.venezia.it
servizieducativi@pec.comune.venezia.it
CF 00339370272
Responsabile dell'istruttoria: Mariangela Miatto
Responsabile del procedimento: Daniela Galvani

OBBLIGO DI ISTRUZIONE IN ITALIA

Dal 15 novembre 2023 è cambiata la legge che regola la frequenza scolastica dai 6 ai 16 anni

DECRETO-LEGGE 15.09.2023, n.123

art.12 Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione
Modifica l' **Art.114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)** del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione **il sindaco, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.**

Con questo articolo di legge viene definita la responsabilità dei genitori nel far garantire l'obbligo di istruzione ai bambini dai 6 ai 16 anni residenti in Italia.

1) I genitori devono iscrivere i figli a scuola.

2) I genitori devono far frequentare la scuola ai figli.

Il Sindaco ha l'obbligo di verificare che i genitori rispettino questa legge.

La scuola è obbligata a comunicare ai genitori che l'alunno che fa 15 giorni di assenza nell'arco di tre mesi senza giustificato motivo deve riprendere la scuola.

La scuola si assume la responsabilità di decidere i criteri del "giustificato motivo". I motivi riconosciuti possono essere malattia (se presente un certificato medico), o altri gravi problemi che vanno giustificati.

Se dopo questa comunicazione la famiglia non giustifica adeguatamente le assenze oppure non rimanda il bambino a scuola, il dirigente scolastico ha l'obbligo di segnalare al sindaco la mancata frequenza.

Un delegato del Sindaco invia una lettera di ammonizione alla famiglia invitando i genitori a far riprendere la scuola al figlio entro una settimana.

*L'ufficio di competenza per il Comune di Venezia è **Inadempienza scolastica del Servizio di Progettazione Educativa.***

Nella lettera di ammonizione i genitori sono invitati a far riprendere la scuola al figlio entro una settimana dal ricevimento e a telefonare all'Ufficio.

Nell'atto di ammonizione c'è scritto di

mandare il figlio a scuola entro una settimana da quando si è ricevuta la lettera e di mettersi subito in contatto con l'ufficio.

Se il minore rientra a scuola il procedimento si conclude.

In caso di mancato rientro del minore a scuola, senza giustificati motivi, se il minore è già in elusione dell'obbligo scolastico il Sindaco ha l'obbligo di procedere con la segnalazione in Procura.

Quando si telefona viene fissato un appuntamento, i genitori si devono presentare e consegnare la documentazione che giustifica i motivi della mancata frequenza del figlio a scuola ad esempio il certificato medico.

L'Ufficio verifica con la scuola l'effettivo rientro del bambino.

Se il minore non rientra a scuola e ha già fatto molte assenze (elusione) i genitori devono giustificare i motivi delle assenze.

I motivi riconosciuti possono essere malattia (se presente un certificato medico), o altri gravi problemi che vanno giustificati presentando una documentazione certificata e valida che valuterà il Dirigente del Settore.

Se i motivi delle assenze non sono considerati validi l'Ufficio segnala in Procura.

La legge ha stabilito che la non iscrizione e l'assenza ingiustificata dei figli a scuola è un reato previsto dal codice di procedura penale:

L'Articolo 570-ter del Codice di Procedura Penale/Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori dice: Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la **mancata iscrizione** del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni**".

Per assenze ingiustificate del minore tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non giustificate con motivi di salute o altri impedimenti gravi, **è punito con la reclusione fino ad un anno**".

"Il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della repubblica presso il tribunale dei minorenni"

*La segnalazione al Tribunale di **mancata iscrizione** comporta la possibile condanna e di conseguenza la punizione con la reclusione fino a due anni.*

*La segnalazione per mancata frequenza a scuola (**elusione***) comporta la possibile condanna fino ad un anno di reclusione.*

Questa punizione può comportare, per i genitori, una serie di ripercussioni riguardanti diversi aspetti della vita in Italia (ad esempio il blocco dell'Assegno di inclusione per il nucleo familiare).

***Elusione obbligo scolastico:** quando il minore fa tante assenze e accumula un monte ore di assenze superiore ad ¼ del totale delle giornate previste nel corso dell'intero anno scolastico.